Superbonus: i lavori effettuati sull'edificio dall'unico proprietario

di Nicola Forte

Pubblicato il 27 Aprile 2021

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sul Superbonus 110% consentendo la maggiore detrazione anche sulle spese sostenute su immobili posseduti da un unico proprietario. Ma a quali condizioni? ...e come è opportuno gestire gli interventi agevolati che si pongono a cavallo delle due annualità 2020-2021?

Superbonus 110% e immobili posseduti da un unico proprietario

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 consentono ora l'applicazione della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati al miglioramento della resa energetica degli immobili posseduti da un unico proprietario.

Lo prevede il testo novellato dell'art. 119, comma 9, lett. a) in vigore dal 1° gennaio 2021.

La novità era attesa con impazienza dagli operatori.

L'Agenzia delle entrate ha sempre negato la possibilità di fruire della predetta detrazione in mancanza del condominio e quindi laddove l'edificio sia posseduto da un unico proprietario o detenuto da due o più comproprietari.

L'interpretazione restrittiva è stata indicata dalla circolare n. 24/E del 2020.

Il problema è stato parzialmente superato, appunto, dopo l'approvazione dalla legge di Bilancio 2021, le cui modifiche hanno però effetto dal 1° gennaio del nuovo anno.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

NdR: Potrebbe interessarti anche...Superbonus spettante anche all'unico pro

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D